

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LIGURIA

GENOVA

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

per **MY HOME s.r.l.** (C.F. 02733900027), con sede in Vercelli, Via XX Settembre n. 37, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, come da procura speciale da considerarsi in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Poesio (C.F. PSONDR84P02C627G - pec andreapoesio@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 0117741142) del Foro di Torino e dall'Avv. Simone Rosazza Giangros (C.F. RSZSMN72D05C933O - pec simone.rosazzagiangros@ordineavvocativercelli.eu - fax 0161215872), del Foro di Vercelli, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, con elezione di domicilio digitale presso i loro indirizzi pec risultanti dai pubblici elenchi e dichiarando, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento ai predetti indirizzi pec e numeri di fax

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI SANREMO (C.F. 00253750087), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Sanremo (IM), Corso Cavallotti n. 59

nonché contro, per quanto occorrer possa

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 1 - ASL 1 (C.F. 01083060085), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Sanremo (IM), Via Aurelia Ponente n. 97

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - ALISA (C.F. 02421770997), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova (GE), Piazza Della Vittoria n. 15

- *resistenti* -

e nei confronti di

MOMA s.r.l. (C.F. 02673450025), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vercelli (VC), Via degli Oldoni n. 14

- controinteressato -

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari collegiali

del provvedimento di “Revoca dell’aggiudicazione” nella “Procedura di partenariato pubblico privato – concessione del godimento con diritto di acquisto, ai sensi dell’art. 23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 e ss.mm.ii. (c.d. “rent to buy”) del compendio immobiliare – di proprietà del e situato nel Comune di Sanremo (IM) – denominato “Casa Serena” e della relativa azienda esercente le attività di R.S.A./R.P. ivi attualmente svolte, con diritto di prelazione in favore del promotore” in data 2 ottobre 2021 (**doc. 1**), nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso

nonché per l'accertamento

dell’adempimento da parte della società My Home s.r.l. alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Sanremo, con conseguente diritto a mantenere il godimento della struttura attribuitale dal medesimo Comune e gestire le attività contrattualmente previste

e per la condanna

al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima adozione del provvedimento di revoca, con riserva di quantificazione in corso di causa

ovvero, in via subordinata, per la condanna

al pagamento dell’indennizzo stabilito dall’art. 11 e dall’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, con riserva di quantificazione in corso di causa

FATTO

1) Come risulta dalla documentazione di fonte comunale (si vedano le premesse dell’avviso di procedura di cui al **doc. 2**), “rilevato di dover reperire ulteriori risorse al fine di garantire in futuro il consolidamento degli equilibri di bilancio

e le risorse necessarie per gli investimenti”, con deliberazione n. 52 del 31 luglio 2019, il Consiglio Comunale approvava la revisione del Piano delle Alienazioni e delle valorizzazioni 2019-2021 per i beni di proprietà del Comune di Sanremo, inserendovi la previsione di alienazione della struttura di proprietà e gestione comunale adibita a casa di riposo denominata “Casa Serena” e della relativa attività, confermata dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2020-2022 e dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021-2023.

2) In esecuzione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni, nel rispetto del “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale”, erano indette due procedure di gara finalizzate all’alienazione del compendio immobiliare “Casa Serena” e della relativa azienda esercente le attività di R.S.A./R.P. ivi svolte, con prosecuzione delle attività stesse, per il periodo minimo di 12 anni dall’acquisto.

Entrambe le procedure andavano deserte.

3) Con nota in data 8 aprile 2021 (**doc. 3**), la società MoMa s.r.l. sottoponeva all’attenzione del Segretario Generale una proposta irrevocabile di acquisto (poi modificata come da **doc. 4**) con allegata bozza di contratto, attraverso la formula della “concessione del godimento con diritto di acquisto” ai sensi dell’art. 23 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (cd. “Rent to buy”), avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “Casa Serena” e la relativa azienda, sotto forma di partenariato pubblico-privato a iniziativa privata, anche in analogia all’art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016.

4) Con relazione del 6 maggio 2021 (**doc. 5**), il Segretario Generale del Comune, nell’esercizio dell’incarico temporaneo conferitogli con Decreto del Sindaco del Comune n. 17 del 29 giugno 2020 per la realizzazione del progetto di alienazione dell’immobile, valutava la proposta ricevuta, sottoponendola al Consiglio Comunale, rilevando che *“Sebbene l’operazione di acquisto sottesa alla Proposta non sia soggetta al d.lgs. n. 50/2016 ... , il Proponente, in*

analogia con quanto previsto dall'art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50/2016, ha strutturato la Proposta in maniera tale da prevedere (a) che, qualora ritenuta fattibile e di pubblico interesse dall'Amministrazione Comunale, la Proposta stessa venga collocata a base di una futura procedura pubblicistica ...

Le modalità procedurali proprie del modello di partenariato pubblico-privato a iniziativa privata possono ritenersi integrative delle disposizioni contenute nel Regolamento, atteso che esse disciplinano la fase di iniziativa della successiva procedura, fase, questa, che non trova una specifica regolamentazione nel Regolamento stesso, e si pongono in linea con le caratteristiche pro-competitive sottese alla gara per asta pubblica prevista dal citato atto comunale.

... Inoltre, nel caso di specie, l'iniziativa privata esercitata con la Proposta consentirà di porre a base della successiva gara un prezzo di alienazione complessivo addirittura superiore a quello rispetto al quale è stata sollecitata la presentazione di offerte nell'ambito della seconda delle procedure in precedenza esperite, per come risultante dalla riduzione del valore dell'immobile a fronte della seconda perizia estimativa redatta dall'Ing. Viziano, con conseguente vantaggio economico per il Comune”.

5) In data 16 giugno 2021 era dunque pubblicato l’avviso di procedura (doc. 2), con allegati “quadro di sintesi” (**doc. 6**) e “vademecum gestionale” (**doc. 7**), nonché richiamo alla proposta irrevocabile di acquisto presentata dal Promotore, da intendersi modificata e integrata dalla "Relazione di valutazione” a firma del Segretario Generale di cui al suddetto doc. 5 e richiamo alla bozza di contratto definitiva posta a base di gara (**doc. 8**), “consistente in un'operazione unitaria avente ad oggetto l'immediata concessione nel godimento del compendio immobiliare denominato "Casa Serena" – localizzato nel Comune di Sanremo, presso la frazione Poggio, alla Via Grossi Bianchi n. 229 – e della relativa azienda di R.S.A./R.P. ivi esercitata in vista della loro congiunta compravendita in caso di esercizio del diritto all'acquisto riconosciuto al Conduttore” (pag. 5 del doc. 2), da aggiudicarsi mediante offerta al rialzo sul prezzo complessivo di

acquisto dell'immobile e della relativa azienda posto a base di gara e pari a € 9.846.800,00, con la previsione di dover proseguire la gestione delle attività della Casa di Riposo secondo previsioni di legge e vademecum gestionale per il periodo minimo di 12 anni (pagg. 8 e 9 del *doc. 2*).

6) Entro il termine previsto dall'avviso, la società My Home srl era l'unica a presentare un'offerta (**docc. 9-15**).

7) In data 20 luglio 2021, si teneva la seduta di gara (**doc. 16**), nell'ambito della quale, riscontrato che *“la società concorrente My Home srl ha presentato pertanto una valida offerta, conforme a quanto stabilito nell'avviso di gara”*, il Presidente e RUP formulava la proposta di aggiudicazione.

Seguiva manifestazione di soddisfazione dell'amministrazione comunale per la risoluzione delle criticità economiche esistenti e per l'incasso previsto di oltre 9,8 milioni di Euro (**doc. 17**).

8) Con determinazione dirigenziale n. 2956 del 30.07.2021 (**doc. 18**), dato atto che *“all'Avviso d'asta è stata data adeguata pubblicità ai sensi del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale”*, verificata la regolarità dei requisiti dichiarati, dell'offerta e dello svolgimento della procedura, si approvava il verbale di gara e si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della società My Home s.r.l.

9) Con determinazione dirigenziale n. 3060 del 09.08.2021 (**doc. 19**), *“rilevato che dai controlli svolti, come sopra eseguiti, non sono emerse cause di esclusione”*, si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione.

10) Con provvedimento del 9 agosto 2021 del Dirigente del Servizio Patrimonio (**doc. 20**), il Comune, *“tenuto conto dei contratti in scadenza e che è interesse dell'Amministrazione comunale e dell'aggiudicatario stesso pervenire ad una anticipazione degli effetti del contratto conseguente all'aggiudicazione, anche al fine di conseguire quanto prima le efficienze gestionali sottese all'intera procedura indetta ed espletata dal Comune”*, disponeva *“l'immissione provvisoria ed anticipata della ditta My Home srl nel godimento del compendio*

immobiliare e della relativa azienda “Casa Serena” a far data dal 01.09.2021”.

11) In data 1° settembre 2021, la società era immessa nel possesso dell’immobile, in esecuzione anticipata rispetto alla stipula formale del contratto.

12) Nel frattempo, però, a livello locale, prima ancora dell’ingresso in struttura della società, emergevano notevoli malumori sulla decisione assunta dal Comune di procedere alla privatizzazione della medesima, in particolare per le frizioni con i propri dipendenti (si vedano, tra gli altri, gli articoli di cui ai **docc. 21-25**), nonché per contrasti interni allo stesso Comune (**docc. 26 e 27**).

13) Accadeva pertanto che, dopo soli due giorni dall’ingresso in struttura, in data 3 settembre 2021, la società riceveva una missiva da parte degli Avv.ti Giorgio Lezzi e Stefano Lava, in nome e per conto del Comune di Sanremo, con la quale, sul presupposto che *“My Home S.r.l., nella propria proposta irrevocabile di acquisto, si è impegnata, tra l’altro, “ad applicare la normativa vigente nei rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici operanti presso la medesima struttura”*, si contestava la mancata assunzione dei dipendenti delle imprese appaltatrici (**doc. 28**).

14) Il giorno successivo 4 settembre, la società riceveva una visita di controllo da parte dell’ASL n. 1, nel cui verbale (**docc. 29 e 30**), riscontrato comunque che *“... visionate le condizioni igieniche di alcuni ospiti a campione ... risultano essere soddisfacenti”* e che, riguardo agli infermieri, *“i minutaggi risultano compatibili con la tipologia degli ospiti”* si rilevavano alcune irregolarità tecniche nella gestione del servizio.

15) In data 8 settembre la società riceveva una nuova comunicazione dagli Avv.ti Giorgio Lezzi e Stefano Lava, in nome e per conto del Comune di Sanremo, con la quale era invitata a porre rimedio alle carenze rilevate dall’ASL (**doc. 31**).

16) In data 10 settembre la società riceveva una nuova ispezione da parte di ALISA, nel cui verbale (**docc. 32 e 33**) alcune delle irregolarità riscontrate nel

verbale precedente (ovvero l'assenza o incompletezza delle schede di cambio postura, l'assenza di documentazione relativa all'idratazione degli ospiti ed al controllo della temperatura degli ambienti, l'assenza di allarme nel frigo farmacia del 1° piano) non venivano più rilevate, molte altre venivano rilevate espressamente come regolarizzate e adempiute (*"Si acquisiscono i turni dei fisioterapisti: dai turni presentati risulta che i primi 4 giorni di settembre sono state effettuate 8 ore, fino al 09/09 di 13 ore. Si acquisisce foglio firme dell'animatrice: sono previsti 36 ore settimanali"*); *"Il protocollo COVID, anche se intestato alla ditta KCS, ditta della gestione precedente, è presente"*; *"Sono presenti le schede di prescrizione delle terapie aggiornate e firmate dal medico a partire dal 06/09/2021. È presente evidenza delle somministrazioni delle terapie da parte dell'infermiere dal 06/09/2021"*; *"Il Dott. Disiadoro e il Dott. Natta alle ore 12.00, con l'utilizzo dei DPI, effettuano sopralluogo presso il reparto di degenza, non rilevando elementi critici"*; *"All'ingresso della Struttura viene eseguito il triage tramite verifica della temperatura, registrazione dei sintomi e rilevamento del green pass"*; *"Si acquisisce inoltre: i fogli firma di presenza dei fisioterapisti (Vittoria Risaliti, Daria Gerald e Berrini Andrea); Scheda attività di animazione"*), altre venivano indicate come soltanto da perfezionare (*"L'impianto di videosorveglianza risulta installato e dichiara che risulta operativo, ma non è ancora stata fatta designazione in forma scritta di chi può prenderne visione"*); *"La documentazione presente ancora cartacea (diario clinico, consegne infermieristiche, consegne OSS) non è integrale e risulta poco fruibile. Ci viene riferito che la cartella clinica informatizzata sarà riattivata entro 10 giorni"*), alcune invece erano confermate (ovvero l'assenza di evidenza del monte ore del direttore sanitario e del medico di struttura, la carenza di minutaggi per 15 ore riguardo agli Operatori Socio Sanitari), mentre in aggiunta si rilevava, dall'acquisizione dei turni degli infermieri, l'effettuazione di doppi turni.

17) In data 16 settembre, la società riceveva comunicazione da ALISA (**doc.**

34), con la quale era invitata a presentare le azioni correttive per le irregolarità ancora riscontrate o da perfezionare, chiedendo infatti di *“trasmettere programmazione settimanale dei turni infermieristici ...; aumentare le ore erogate dagli OSS secondo i parametri della vigente normativa regionale; designare e formalizzare ... il soggetto deputato agli adempimenti relativi al sistema di videosorveglianza; formalizzare ... la variazione del direttore sanitario della struttura ...; nomina e accettazione di incarico da parte del direttore sanitario, con indicazione dei titoli e dell’orario di presenza in struttura; elenco aggiornato di tutto il personale operante attualmente nella struttura con relativi titoli”*.

18) Il giorno successivo la società trasmetteva immediatamente una comunicazione (**doc. 35**) a riscontro della richiesta di ALISA, inoltrandola anche al Comune, sotto il profilo dei turni e del personale complessivamente operante, con relativi allegati (**docc. 36-44**).

19) Nella medesima giornata del 17 settembre la società riceveva un nuovo controllo da parte di personale dell’ASL 1, nel cui verbale (**doc. 45**), anche in questo caso come nel precedente, alcune delle irregolarità riscontrate non venivano più rilevate (ovvero l’assenza di designazione del responsabile per la videosorveglianza), altre venivano rilevate espressamente come regolarizzate e adempiute o soltanto asseritamente da perfezionare (*“Acquisito contratto del medico di struttura, dr Magrino, nel quale non risulta specificato l’impegno orario previsto per il professionista. Il dr. Magrino riferisce presenza settimanale per 15 ore circa. Viene acquisito foglio firma per il mese in corso”; “I turni degli OSS sono programmati fino al 30/09 e il minutaggio risulta adesso adeguato ai parametri richiesti (circa 135 -140 ore/die)”*), erano confermate le problematiche legate alle cartelle cliniche cartacee (comunque correttamente predisposte e rilevando che *“dal 16/09 è stato introdotto diario condiviso tra medici e infermieri”*), mentre quali nuove asserite irregolarità era rilevato che *“Visionate le schede di trattamento FKT, non sono all’atto della verifica*

visionabili le scale di valutazione FKT”, era riscontrata l’irregolarità sulla presenza di un infermiere in un turno notturno ed ore eccessive, era riscontrata la mancata effettuazione di screening regolare con tamponi da circa 5 mesi (irregolarità evidentemente non imputabile alla società in quanto appena subentrata), era riscontrata l’assenza di firma del direttore sanitario sul menù settimanale (naturalmente comunque esistente) e sulle diete speciali, nonché infine l’esistenza di un danno sul carrello delle terapie.

20) In data 21 settembre, la società riceveva dal Comune di Sanremo “Diffida ad adempiere e contestuale avvio del procedimento relativo alla potenziale revoca dell’aggiudicazione” (**doc. 46**), in cui, date le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo del 4 settembre, l’invito di ALISA in data 16 settembre e le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo in data 17 settembre 2021 (senza però considerare che nel frattempo, come dato atto nei verbali del 10 e 17 settembre, molte delle irregolarità erano già state adempiute), nonché l’asserito mancato rispetto dell’impegno sull’assunzione dei lavoratori già contestato con la prima lettera del 3 settembre, la My Home srl era invitata e diffidata “*a conformarVi senza indugio e con la massima sollecitudine, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente diffida ad adempiere, a quanto stabilito nei documenti di gara e a quanto prescritto ex lege, oltre che a porre immediato rimedio alle suddette carenze e lacune gestionali evidenziate dall’ASL 1 – Imperia e contestateVi da ALISA, il tutto con l’avvertimento che, in caso di inerzia da parte Vostra rispetto alle irregolarità notificateVi dagli enti competenti, la scrivente Amministrazione comunale procederà alla revoca dell’aggiudicazione della procedura a Voi aggiudicata, e ciò in considerazione dell’inadempimento alle obbligazioni e agli impegni da Voi assunti al momento della partecipazione alla procedura di gara*”.

21) In data 24 settembre, in riscontro e nei termini attribuiti dagli atti del Comune e di ALISA, la società trasmetteva tutta la documentazione dimostrativa dell’adempimento alle irregolarità ed alle prescrizioni impartite

(molte delle quali dimostrate già adempiute come già visto e già detto nei verbali precedenti), anche le ultime riscontrate, trasmettendo in particolare, per ragioni di ordine formale, in maniera distinta:

- comunicazione con documentazione allegata a riscontro del verbale del 4 settembre (*doc. 47*);
- comunicazione a riscontro del verbale del 10 settembre (*doc. 48*) con relativi allegati (*doc. 49 e 50*);
- comunicazione con documentazione allegata a riscontro del verbale del 17 settembre (*doc. 51*), contenente, tra le altre cose:
 - l’indicazione di aver assunto 3 nuovi infermieri a tempo pieno, a risoluzione delle problematiche riscontrate;
 - la visualizzazione delle scale di valutazione FKT a seguito del ripristino della cartella elettronica (pagg. 53 e 54 del *doc. 51*);
 - l’indicazione che la condivisione delle schede assistenziali era già possibile in modalità cartacea e che in ogni caso ogni problematica era stata risolta mediante il ripristino della cartella informatica, come dimostrato dalle stampe allegate (pagg. da 45 a 52 del *doc. 51*);
 - l’indicazione di aver effettuato tamponi rapidi al personale in data 11, 12 e 13 settembre, mentre tamponi molecolari a tutti gli ospiti in data 21 settembre;
 - l’indicazione che le diete erano predisposte dal Direttore sanitario così come le diete speciali;
 - l’indicazione della programmata riparazione del carrello delle terapie.

22) Nel contempo, la società trasmetteva al Comune una memoria di osservazioni in data 29 settembre 2021 (*doc. 52*).

23) In data 1° ottobre si svolgeva un nuovo controllo ispettivo dell’ASL, nel cui verbale (*doc. 53 e 54*), sotto ogni profilo, non si rilevava sostanzialmente più alcuna rilevante irregolarità gestionale.

24) Ciononostante, il giorno successivo il Comune di Sanremo adottava il provvedimento di revoca oggetto di impugnazione.

25) Con decreto cautelare *ante causam*, confermato all'esito dell'istanza di revisione presentata dal Comune, l'efficacia del provvedimento è stata sospesa. Ebbene, tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi in

DIRITTO

In vi di premessa

I) Premessa sull'inquadramento della materia.

I.1) Come rilevato nella parte in fatto, il Comune ha inteso cedere la proprietà della struttura adibita a Casa di Riposo, mediante lo strumento contrattuale del “*rent to buy*”, con l'impegno dell'acquirente a mantenere per un determinato periodo (pari a 12 anni) i servizi prestati al suo interno, di interesse pubblico ed in particolare di interesse per la collettività locale, “*secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle competenti Autorità, oltrech  nel rispetto dei contenuti del Vademecum gestionale*” (pag. 5, lett. d, del doc. 8).

Da un lato, la vicenda non risulta inquadrabile nella materia dell'appalto di servizi ai sensi dell'art. 119, c. 1, lett. a) e dell'art. 133, c. 1, lett. e) del codice del processo amministrativo, trattandosi non di un contratto “passivo” bensì di un contratto “attivo” per l'Amministrazione, né nella materia della concessione di pubblici servizi ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. c) del medesimo codice, in quanto l'Amministrazione ha inteso dismettere totalmente la proprietà dell'immobile, fin con la previsione, trascorso il termine minimo stabilito, di poter interrompere l'attività di interesse pubblico prestata al suo interno.

Dall'altro lato, il rapporto non risulta inquadrabile quale mera locazione o comunque quale rapporto di carattere prettamente privatistico, data la previsione sulla prosecuzione dell'attività di interesse collettivo da esercitare all'interno della struttura sulla base del vademecum gestionale.

I.2) Di conseguenza, date le suddette (atipiche) caratteristiche, l'operazione risulta inquadrabile nell'ambito generale degli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni (cui parrebbe voler ricondurre anche l'utilizzo del termine "partenariato") per finalità di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2 del codice del processo amministrativo, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (per una ricostruzione in questo senso in casi riconducibili a presupposti analoghi, si veda **TAR Lombardia, Milano, n. 1118/2017**, in cui si rileva che *"invero, sembra al Collegio riduttivo attribuire una mera rilevanza privatistica per la regolazione di reciproche utilità tra i contraenti (il discrimine è, infatti, costituito dalla compartecipazione all'esecuzione di un servizio pubblico), dovendosi, all'opposto, in essa riconoscere l'intento di perseguire - mediante l'adozione del modello previsto dall' art. 11 della L. n. 241 del 1990 - gli obiettivi propri del piano dei servizi"*).

A tal fine, non è rilevante che l'accordo non sia stato ancora formalizzato, in quanto, come rilevato dalla costante giurisprudenza ed espressamente voluto nel provvedimento di esecuzione anticipata di cui al *doc. 20*, la consegna provvisoria determina l'instaurazione in via anticipata del rapporto, in questo caso dell'accordo di cui all'art. 11 della L. n. 241/1990.

Peraltro, trattandosi di giurisdizione esclusiva che copre l'intero ambito della formazione, conclusione ed esecuzione dell'accordo, non residua alcun dubbio, se ve ne fosse, sull'integrazione della materia, attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.

I.3) In alternativa, trattandosi di operazione in cui, sotto il profilo funzionale, economico e procedurale, l'aspetto dell'attribuzione in godimento del bene risulta prevalente rispetto all'aspetto della concessione del servizio, la questione risulta riconducibile alla materia della concessione di beni pubblici ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b) del codice del processo amministrativo, con relativa giurisdizione esclusiva, oppure, trattandosi di procedura avviata nell'ambito del

Piano delle alienazioni dei beni del patrimonio comunale ed applicando, pur con integrazioni, il relativo Regolamento del Comune, risulta inquadrabile nella materia delle procedure di privatizzazione o dismissione di beni pubblici, ai sensi dell'art. 119, c. 1, lett. c) del medesimo codice del processo amministrativo.

Sull'illegittimità del provvedimento di revoca

II) Violazione dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e degli artt. 1453-1455 del codice civile – Carenza e mancata considerazione dei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità – Violazione dei principi di correttezza e buona fede – Violazione del principio della libera iniziativa imprenditoriale ai sensi dell'art. 41 della Costituzione – Violazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative sociali.

II.1) Come rilevato nella stessa diffida/comunicazione di avvio del procedimento e nel provvedimento definitivo, la revoca è stata disposta imputando alla società My Home s.r.l. l'inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte sotto il profilo della prosecuzione dell'attività all'interno della struttura, con rimando a quelle stabilite dal vademecum gestionale e dalle previsioni di legge.

La revoca dell'aggiudicazione si basa pertanto su contestati inadempimenti nella fase esecutiva dell'accordo (pur provvisoria ed anticipata rispetto alla stipula formale del contratto), ritenuti tali da determinarne l'interruzione.

La correttezza o meno del comportamento adottato dall'Amministrazione deve essere pertanto valutata alla luce dei principi e delle regole che governano i poteri di interruzione dei rapporti negoziali instaurati tra soggetti giuridici.

Ebbene, l'art. 11 della L. n. 241/1990, in materia di accordi tra privati e pubblica amministrazione per finalità di interesse pubblico, stabilisce che “*Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili*”.

Ne discende l'applicazione dei principi e delle regole di cui agli artt. 1453-1455 del codice civile, secondo cui:

- per determinare la risoluzione del rapporto, l'inadempimento deve essere di gravità tale da non consentirne la prosecuzione e deve essere imputabile al soggetto asseritamente inadempiente;
- la risoluzione non può essere determinata unilateralmente ma deve essere chiesta ed ottenuta giudizialmente;
- in caso di attribuzione di un termine per adempiere mediante diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. (come avvenuto nel caso di specie, da ultimo, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento), la parte inadempiente può sanare il proprio eventuale grave inadempimento, impedendo la risoluzione.

Va detto che, anche prescindendo dall'applicazione formale dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e degli artt. 1453-1455 del c.c., la revoca dell'aggiudicazione determinata dalla contestazione di presunti inadempimenti successivi non può essere discrezionale e deve basarsi su fatti e circostanze di gravità tali da pregiudicare l'assetto di interessi costituito dal provvedimento di aggiudicazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

II.2) Ebbene, nel caso di specie, non può ritenersi che la revoca sia stata disposta nel rispetto dei suddetti principi.

La società My Home s.r.l. ha acquisito il godimento (in previsione della futura proprietà) della struttura (e dell'azienda), dovendo riorganizzare totalmente i servizi prestati all'interno della struttura, data la scadenza di tutti i precedenti contratti con le ditte appaltatrici, secondo lo schema attuato ed avuto in mente dal Comune (si vedano le determinazioni n. 2120, 2123 e 2124 in data 31.05.2021, di cui ai **docc. 55-57**, con le quali il Comune aveva prorogato tutti i contratti dei servizi prestati all'interno della struttura, fino al 12 settembre, salvo anticipata risoluzione a chiusura della procedura di alienazione del compendio immobiliare).

A tale considerazione, si aggiunga che il passaggio di consegne è risultato non

correttamente eseguito, per cause non imputabili alla società.

All'interno della medesima amministrazione comunale, in seguito all'aggiudicazione, si erano infatti manifestate delle resistenze a consentire l'ingresso della My Home all'interno della struttura in data antecedente il 1° settembre, come da comunicazione del Dirigente del Settore Servizi alla persona in data 11.08.2021, di cui al *doc. 27*, con cui si era rilevato che *“le attività propedeutiche per l'inizio della gestione”*, indicate dalla comunicazione del Dirigente del Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi, tempo libero – Beni Culturali e Patrimonio – Tributi protocollo generale n. 70733 del 9/8/2021, **NON rientrano** nelle esenzioni previste dall'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, con conseguente mancanza di collaborazione effettiva come rilevato a pag. 3, primo periodo, del *doc. 78*.

Inoltre, con il rilascio della struttura, le ditte ex appaltatrici avevano sgomberato tutti gli uffici dai documenti cartacei, ivi compresi, tra gli altri, gli archivi contenenti la documentazione riguardante gli ospiti, il personale, i piani di lavoro.

Tale circostanza risulta rilevante, essendosi la My Home srl ritrovata nella situazione di non poter proseguire la gestione dei servizi utilizzando le cartelle cliniche informatiche, poiché il software, una volta entrati nella struttura, risultava di titolarità ed intestato non al Comune di Sanremo bensì al precedente gestore cooperativa KCS Caregiver Coop. Soc.

A decorrere dal primo di settembre la società ha dovuto pertanto avviare la gestione delle attività ex novo, riacquisendo i dati degli ospiti e predisponendo inizialmente i piani di lavoro su cartelle cartacee.

Nel frattempo, diligentemente, ha acquisito un nuovo software gestionale (al costo di circa 15.000 Euro complessivi per il primo anno, come dimostrato dalla comunicazione dell'8 settembre di cui al ***doc. 58***), chiedendo formalmente alla ditta KCS Caregiver, a mezzo pec del 10 settembre (***doc. 59***), che fossero messi a disposizione tutti i dati degli ospiti presenti alla data del 31.08.2021.

A dimostrazione che tali dati non fossero già stati consegnati dal Comune o dalla ditta uscente, risulta che tale ditta abbia ritenuto necessario chiedere il relativo nulla osta al Comune, rilasciato in data 15 settembre (**doc. 60**).

È pertanto dimostrato che, in assenza di un corretto apporto collaborativo sul passaggio di consegne in precedenza, che aveva determinato l'assenza di dati e documenti necessari allo svolgimento della gestione di un servizio complesso, gli inadempimenti (o meglio irregolarità) riscontrate nei primi verbali non fossero (quantomeno non del tutto) imputabili alla società My Home s.r.l.

Irregolarità che, peraltro, risultano comunque compatibili con una situazione di esecuzione anticipata provvisoria, come avvenuto nel caso di specie, peraltro proprio in funzione *“di conseguire quanto prima le efficienze gestionali sottese all'intera procedura indetta ed espletata dal Comune”* (ultima parte delle premesse di cui al *doc. 20*).

II.3) In ogni caso e ciò premesso, dal contenuto dei verbali successivi al primo (in data 4 settembre) e dalla documentazione trasmessa dalla società in particolare il 17 ed il 24 settembre, risulta che le irregolarità riscontrate siano state gradualmente sistemate fino ad essere sostanzialmente del tutto eliminate.

Richiamato quanto già ampiamente esposto ai punti da 16 a 21 della parte in fatto, dal verbale di sopralluogo dell'ASL in data 1° ottobre 2021 (ultimo giorno antecedente all'adozione del provvedimento di revoca), di cui ai *docc. 53 e 54*, risulta infatti accertato:

- *“Vengono acquisiti i turni di tutto il personale OSS, infermieri, cucina, pulizia, animazione (all 2,3,4,6) e fisioterapisti (all 5). Si rileva il rispetto dei minutaggi”;*
- *“Non si rilevano doppi turni in programma nel mese di ottobre”;*
- *“Sono stati verificati i titoli abilitanti di tutti gli operatori infermieristici e dei 2 fisioterapisti”;*
- *“Sono stati visionati i contratti di 12 operatori presenti in struttura (R.V. fisioterapista, G.D. fisioterapista, T.S. cucina, V.L. pulizie, V.A. pulizie, T.S.*

OSS, S.D. OSS, C.A. OSS, A.M.M. OSS, V.L. infermiere, I.O infermieri, M.M.T. infermiere)”;

- *“Relativamente all’animazione è presente il programma di animazione ... Le schede sono state portate in visione dell’animatrice, con indicazione dell’attività svolta e gli ospiti presenti. Si acquisisce il piano di attività servizio animative (all 7 e 8)”;*
- *“Sono stati visionati i piani di lavoro per le varie mansioni previste e si acquisiscono i piani di lavoro di cui non si rilevano incongruenze con le mansioni assegnate (all 9). Le schede relative al tracciamento delle varie attività sono compilate nel rispetto delle specifiche competenze professionali”;*
- *“Risulta evidenza delle prescrizioni delle diete da parte del personale medico; le diete risultano redatte dalla dietista della precedente amministrazione. ... Si acquisisce comunicazione regime alimentare griglia scelte alimentari per ospiti (all. 10, 11 e 12)”;*
- *“È stata riattivata la cartella clinica informatizzata e sono state recuperate tutte le informazioni per gli ospiti, precedenti al primo settembre 2021; rimane il gap del mese di settembre di cui è disponibile solo la documentazione cartacea. Sono state visionate le cartelle/PAI di M.F. 19/11/35, O.V. 1/6/30, O.L. 9/5/00, A.M. 6/9/00”;*
- *“Viene visionato il DAE presente nell’ambulatorio infermieristico che risulta funzionante e le piastre in corso di validità, pur non risultando quanto sopra un requisito dell’autorizzazione”;*
- *“L’accesso dei visitatori è adeguato a quanto inoltrato via email dalla Struttura Complessa Anziani della ASL 1 in ottemperanza alla nota circolare in materia di accessi/visita di ospiti e visitatori, del Ministero della Salute. L’attività viene gestita tramite triage all’ingresso”;*
- *“È stata verificata la presenza di una procedura per la tracciabilità della somministrazione della terapia farmacologica ai pazienti (basata su la*

redazione di schede di prescrizione e schede di verifica somministrazione giornaliera)”;

- *“Sono custoditi presso l’infermeria in maniera suddivisa, i farmaci fascia C e farmaci con fornitura ospedaliera”.*

Le uniche residuali irregolarità ancora asseritamente rilevate consistono:

1. nel riscontro che dal turno dei fisioterapisti *“risulta in turno un massofisioterapista iscritto all’albo ad esaurimento dei massofisioterapisti. La sua attività non può essere conteggiata nel personale della riabilitazione”*;
2. nel riscontro del *“foglio di presenza animatrice per 36/h settimanali non firmato dall’operatore; non sono disponibili le schede di verifica effettuazione/registrazione dell’attività svolta”*;
3. nel riscontro che *“Non è stato fornito l’organigramma e il funzionigramma della struttura”*;
4. nel rilievo della *“mancanza di tracciabilità nella comunicazione delle prescrizioni dietetiche alla cucina e quindi agli addetti alla preparazione dei pasti”*.

In relazione a tali residuali asserite irregolarità riscontrate, occorre comunque considerare quanto segue.

1. Contrariamente a quanto sostenuto, il massofisioterapista iscritto nell’albo ad esaurimento deve essere conteggiato nel personale della riabilitazione.

La Legge di Stabilità 2019 (art. 1, c. 537 della L. 145/2018), tutelando l’affidamento ingenerato dal consolidato orientamento giurisprudenziale che riteneva equipollenti la laurea in fisioterapia e i diplomi di massofisioterapia (tra le molte, **Cons. Stato, Sez. VI, n. 1105/2015**, **Cons. Stato, Sez. VI, n. 3218/2011**, ecc), ha consentito infatti ai massofisioterapisti, che potessero certificare l’espletamento dell’attività per 36 mesi, di continuare ad esercitare la professione sanitaria, a condizione che entro il 30.12.2019 (termine poi prorogato al 30.06.2020 dal D.Lgs. 162/2019) si fossero iscritti

in appositi elenchi speciali “ad esaurimento” istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il Signor Bernini è, appunto, iscritto presso tale albo come risulta dall’estratto sito, dal diploma e dalla comunicazione di cui al **doc. 61**.

2. Riguardo alla mancata sottoscrizione del foglio di firma da parte dell’animatrice, si rileva che trattasi di ex dipendente comunale contraria al trasferimento del rapporto alle dipendenze della società Tale dipendente ritiene di non voler apporre la propria firma nella casella libera “Note” ritenendola formalmente non corretta, contrariamente a quanto fatto da tutti gli altri operatori presenti in struttura.

In ogni caso, non sussiste alcun dubbio sull’effettiva presenza e svolgimento dei servizi così come annotati, come rilevato dallo stesso verbale in cui si riporta che *“le schede sono portate in visione all’animatrice”*, dalla circostanza che gli altri campi del modulo sono compilati di suo pugno e dall’effettivo riscontro in pagamento nel Libro unico del Lavoro (**doc. 62 e 63**).

3. Riguardo alla mancata consegna dell’organigramma e funzionigramma della struttura, si rileva che è presente ed è stato poi consegnato via pec all’ASL e al dott. Mazzarella (**doc. 64**);
4. Riguardo alla mancanza di tracciabilità nella comunicazione delle prescrizioni dietetiche alla cucina si rileva che trattasi di profilo prettamente formale data l’accertata presenza delle diete, che sono comunque state fatte firmare ai cuochi (**doc. 65**).

Ciò precisato, in ogni caso, si tratterebbe di mere irregolarità formali e non certo di inadempimenti (tantopiù gravi) nello svolgimento dell’attività della Casa di Riposo, in quanto non è contestato che le varie prestazioni fossero e siano effettivamente prestate, nel rispetto generale degli standard previsti.

Non possono infatti di certo essere singole residuali irregolarità relative ad un

rapporto complesso quale quello in questione, laddove rientranti nella fisiologia del rapporto, a comportarne la risoluzione.

II.4) Ciò considerato sulla base degli effettivi riscontri effettuati da parte dell'ASL fino al giorno antecedente la revoca, anche le residuali contestazioni contenute nel provvedimento impugnato sono (a maggior ragione) infondate e comunque di gravità non tale da comportare la risoluzione del rapporto contrattuale. In particolare:

- a) l'asserita identità tra le produzioni documentali in risposta ai verbali, oltre che infondata in ragione di quanto già esposto approfonditamente nella parte in fatto, è irrilevante ai fini della revoca/risoluzione, non rappresentando un inadempimento alle prestazioni contrattuali;
- b) sull'imputabilità delle irregolarità inizialmente riscontrate, vale quanto già esposto al paragrafo II.2;
- c) la circostanza che il Sig. Gerald non sarebbe iscritto all'ordine dei fisioterapisti è totalmente errata, come confermato da quanto riscontrato nel verbale dell'Asl del 1° ottobre e di cui ai *docc. 53 e 54*, nonché dal tesserino di cui al **doc. 66**; con riferimento invece al Sig. Bergaglia la contestazione è irrilevante, trattandosi di personale aggiuntivo con funzione di supporto ai fisioterapisti, non necessario per il rispetto dei minutaggi ed infatti non conteggiato nel prospetto turni di cui al *doc. 37*; per quanto riguarda infine la computabilità delle ore del massofisioterapista, ci si richiama a quanto già esposto al precedente paragrafo II.3, punto 1; in ogni caso l'affermazione secondo la quale non sarebbero stati garantiti i minutaggi minimi previsti è smentita dal verbale di cui al *doc. 53/54*, in cui, all'esito dei controlli eseguiti anche sulle attività di fisioterapia, "*si rileva il rispetto dei minutaggi*";
- d) l'affermazione secondo la quale anche per l'attività di animazione non sarebbero rispettati i minutaggi minimi previsti è altrettanto errata, come confermato dal medesimo predetto verbale, in cui anche per tale attività all'esito dei controlli eseguiti "*si rileva il rispetto dei minutaggi*"; riguardo

all'assenza delle firme dell'animatrice sul foglio presenze ci si richiama a quanto già esposto al precedente paragrafo II.3, punto 2; in ogni caso non vi sono dubbi sull'effettiva presenza in struttura da parte dell'operatore, come confermato nel verbale di cui al *doc. 53/54*, in cui si riporta che “*le schede sono portate in visione all'animatrice*”;

- e) i contratti con il medico di struttura ed il direttore sanitario decorrono dal giorno in cui le prestazioni hanno avuto inizio, per cui non vi è alcuna irregolarità; in ogni caso è dimostrato e incontestato che i professionisti prestino la loro attività presso la struttura, per cui la contestazione è totalmente irrilevante;
- f) la mancata allegazione (per mera svista) di prospetti turni e fogli di firma di infermieri e OSS in risposta al verbale di vigilanza del 17.09.2021 (con la comunicazione del 24 settembre e di cui al *doc. 51*) è irrilevante, in quanto tali turni e fogli di firma erano stati già trasmessi con la comunicazione del 17 settembre (*docc. 35-44*), come confermato nei punti successivi del medesimo provvedimento di revoca;
- g) la mancata allegazione (allo stesso modo per mera svista) del menù degli ospiti in risposta al verbale di vigilanza del 17.09.2021 (con la comunicazione del 24 settembre e di cui al *doc. 51*) è altrettanto irrilevante, essendo stata accertata la presenza di tale menù firmato dal direttore sanitario con diete speciali e relative prescrizioni nel verbale del 1° ottobre; la circostanza che fossero state riscontrate delle irregolarità nei primi giorni del mese di settembre è irrilevante ai fini della risoluzione del rapporto contrattuale, avendo la società dimostrato di aver adempiuto nei termini della diffida ad adempiere; in ogni caso non corrisponde al vero che il menù e le diete fossero state consegnate dall'appaltatore uscente Dussmann Service;
- h) l'assenza di firme giornaliere di alcuni operatori (riscontrata per 6 operatori sui 68 complessivi) rientra nell'ambito delle normali irregolarità burocratiche e formali, che non può rappresentare un inadempimento tale da

determinare la risoluzione del rapporto contrattuale; in ogni caso non è in dubbio che tali operatori abbiano prestato il proprio servizio, come confermato dalla circostanza che il resto dei moduli risulta da loro direttamente compilato di proprio pugno e dalla loro effettiva presenza in turno riscontrata nei verbali di sopralluogo eseguiti;

- i) analoga considerazione vale con riferimento al foglio di presenza del dott. Magrino, la cui effettiva presenza in struttura e gli orari risultano accertati nel verbale di sopralluogo del 17 settembre;
- j) riguardo alle ore asseritamente sproporzionate dell'operatrice Tansanu Ana, si rileva che trattasi di libera professionista (come da **doc. 67**), pertanto non soggetta a limiti di orario stabiliti da contrattazione collettiva; riguardo invece alla circostanza che per l'operatrice Melinte Carmen risulterebbe dal foglio firme un turno di riposo in data 08.09 non corrispondente ai turni, si rileva che trattasi di modifica totalmente occasionale, coerente con la necessità di operare delle variazioni in virtù di assenze improvvise;
- k) per quanto concerne il passaggio di consegne mediante documentazione cartacea ed utilizzo del software di gestione delle cartelle sanitarie, si ribadisce quanto esposto alla precedente lettera b) ed il richiamo al paragrafo II.2 ivi operato; trattasi in ogni caso di irregolarità pacificamente sanate nei termini (in quanto ad oggi tutte le cartelle sono nuovamente informatizzate) e dunque divenute irrilevanti; a smentire l'affermazione che, con riferimento all'archivio "storico", la società non si sarebbe adoperata per alcuna richiesta di accesso o integrazione, vale, tra le altre, la comunicazione già citata di cui al *doc. 59* per quanto concerne i dati degli ospiti, nonché la circostanza che, in assenza di collaborazione sulla consegna degli altri documenti, il legale rappresentante della società era costretto a ricercarli autonomamente fino a forzare la porta di un magazzino la cui chiave non gli era stata consegnata;
- l) riguardo alle carenze manutentive di carattere strutturale dell'immobile, è evidente che non si tratta di far valere o meno la garanzia di cui all'art. 1490

c.c., ma di rilevare, come palese, che le carenze manutentive strutturali già esistenti non possono essere poste a fondamento di un provvedimento di risoluzione contrattuale in quanto non imputabili alla società appena entrata all'interno dell'immobile;

- m) riguardo alla presunta violazione del vademecum gestionale, non risulta specificato quali punti sarebbero stati violati, anche considerata la genericità di tale documento, che risulta ampiamente rispettato;
- n) riguardo alla circostanza che in data 27 settembre non sarebbe stato consentito l'accesso al funzionario dell'Amministrazione comunale, si rileva che nessun diritto di verifica o vigilanza *ad nutum*, da parte dell'ancora proprietario della struttura (ovvero il Comune di Sanremo) nei confronti dell'attuale conduttore in godimento dell'immobile (la My Home srl), risulta previsto nei documenti contrattuali; per quanto concerne la funzione di vigilanza stabilita dall'art. 5, c. 1, lett. a) della L.R. n. 12/2006, si rileva che, come noto, anche ai sensi dell'art. 45, c. 2, della medesima legge regionale, le funzioni di vigilanza sono attuate mediante specifici organismi tecnici; in ogni caso, si rileva che, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la società (come evincibile dagli innumerevoli sopralluoghi eseguiti) ha sempre consentito l'accesso alla struttura per le verifiche del caso, non avendo nulla da occultare;
- o) per quanto riguarda i rapporti con Euroassistance, trattasi dell'affidamento della concreta esecuzione dei servizi da prestarsi all'interno della Casa di Riposo, conformemente a quanto concordato fin da subito con il Comune e indicato nella lettera del 10 agosto 2021 (*doc. 71*), ribadito poi nella lettera del 13 settembre (***doc. 68***), mantenendo la My Home la gestione della struttura e dell'azienda ricevuta in godimento;
- p) per quanto riguarda la presunta sospensione temporanea di nuovi ingressi presso la struttura, che sarebbe stata disposta con nota dell'ASL 1 in data 17.09.2021, la società ne ha preso atto e conoscenza soltanto leggendo

quanto indicato all'interno del provvedimento di revoca; in ogni caso, avendo adempiuto a tutte le prescrizioni impartite, con lettera inviata l'11 ottobre (**doc. 69**) ha chiesto che tale presunta sospensione fosse interrotta;

q) anche per quanto riguarda la presunta vigilanza straordinaria che sarebbe stata attivata da ALISA con nota del 29.09.2021, la società ne ha preso atto e conoscenza soltanto con il provvedimento di revoca, avendo comunque chiesto, con la medesima lettera di cui sopra, di procedere con la voltura dell'accreditamento essendo stato scongiurato ogni rischio prospettato.

II.5) Infine, per quanto riguarda la contestazione concernente la mancata assunzione dei lavoratori presenti in struttura, si rileva quanto segue.

II.5.1) La proposta di acquisto e la bozza di contratto alla base della procedura di “*rent to buy*” stabiliscono chiaramente ed inequivocabilmente l'obbligo di assunzione dei soli dipendenti comunali, e non anche degli altri dipendenti delle imprese appaltatrici il cui contratto era scaduto in concomitanza con la conclusione della procedura (pag. 8 del *doc. 2*).

Ebbene, tutti i dipendenti comunali sono stati assunti immediatamente come richiesto (pur trattandosi, lo si ricorda, di esecuzione provvisoria anticipata), ad esclusione, per il momento, della Sig.ra Mori Oriana, in quanto attualmente in congedo secondo la Legge n. 104, come confermato dallo stesso Comune.

In ragione della peculiare disciplina di tale beneficio nel pubblico impiego, in corso di godimento da parte della lavoratrice che risulta averne chiesto peraltro il prolungamento, l'assunzione della dipendente in regime privato non può al momento avvenire, ferma restando la conferma dell'assunzione alla cessazione del beneficio.

Nessun inadempimento imputabile alla società può pertanto essere contestato sotto questo profilo, tanto più considerando che, come già evidenziato più volte, ci si trova in regime di esecuzione anticipata provvisoria del contratto.

II.5.2) Per quanto concerne invece la presunta violazione dell'obbligo di assunzione dei dipendenti delle ex imprese appaltatrici, il Comune intende far

discendere tale obbligo dall'impegno contenuto nella proposta costituente documento di gara di *“applicare la normativa vigente nei rapporti di lavoro con le imprese appaltatrici operanti presso la medesima struttura”*.

Anche ammettendo (come in realtà non risulta) che la previsione intenda riferirsi alla normativa vigente *“nei rapporti di lavoro con [i lavoratori del]le imprese appaltatrici”*, sia in termini giuridici, sia in termini di ragionevolezza, sia in termini di efficienza ed efficacia, non è possibile sostenere alcun obbligo di riassunzione di tutti i dipendenti delle imprese ex appaltatrici in applicazione della cd. “clausola sociale”.

La “normativa vigente” cui farebbe riferimento il Comune, consisterebbe nella previsione di cui all'art. 37 del CNL Cooperative sociali, il quale prevede:

“B) L'azienda subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto o convenzione assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).

Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi.

... D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizio da parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune informazioni alle OO.SS. territoriali.

Le parti si attiveranno per individuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente in altri servizi, anche con orari diversi e in mansioni equivalenti».

Ebbene, appare evidente che, nel caso di specie, l'operazione di “rent to buy” (ovvero la sostanziale privatizzazione della struttura) abbia di per sé determinato

un “mutamento significativo nell’organizzazione e nelle modalità del servizio”, tale da comportare non l’obbligo di assunzione di tutti i dipendenti stabilito dalla predetta lettera A), bensì la previsione di cui alla lettera D).

D’altro canto, più in generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante ed unanime nel sostenere che *“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la Sezione condivide, “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa ... atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost. ...; conseguentemente l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)” (così Cons. Stato, Sez. III, 5/5/2017, n. 2078).*

La latitudine applicativa degli obblighi connessi alla c.d. “clausola sociale” come sopra delineata, confermata dalla giurisprudenza eurounitaria (si vedano Corte di Giustizia dell’Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003) non varia, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, in ragione della fonte da cui la stessa trae origine (del resto la succitata sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 2078/2017, richiamata anche nella pronuncia qui gravata, è intervenuta proprio nell’ambito di una controversia nella quale

era applicabile il menzionato art. 335 del CCNL “Aziende del Settore Turismo – Pubblici Esercizi”).

... In definitiva la c.d. “clausola sociale”, qualunque sia la fonte da cui derivi, dev’essere armonizzata con l’organizzazione aziendale dell’imprenditore subentrante” (tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 17.01.2018, n. 272).

Né può sostenersi che, nel caso di specie, la società non abbia rispettato le procedure stabilite dalla lettera D) del sopracitato art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale, in quanto:

- immediatamente, in data 10 agosto 2021, la società trasmetteva una comunicazione alle ditte appaltatrici uscenti ed alle sigle sindacali, invitando “ad attivarsi per dar seguito a quanto previsto dall’art. 37 Cambi di gestione del CCNL Coop. Sociali” (**doc. 70**);
- il giorno successivo, la società trasmetteva a tutte le predette sigle sindacali comunicazione con la quale, evidenziando “che l’affidamento della gestione contiene modifiche e mutamenti significativi nell’organizzazione e modalità di esecuzione del servizio tali da influire sull’occupazione e sul mantenimento delle condizioni di lavoro”, chiedeva un incontro “al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali” (**docc. 71 e 72**);
- immediatamente, le sigle sindacali si dichiaravano contrarie ad alcun accordo, ad esclusione del sindacato FIALS (**doc. 73**);
- in data 30 agosto la società stipulava con l’organizzazione sindacale FIALS, maggiormente rappresentativa a livello aziendale, una bozza di verbale di accordo (**doc. 74**), che prevedeva “in considerazione del basso numero di ricoveri, al momento risultano ricoverati circa 95 ospiti su una capienza massima di 160 circa”, la stipula di contratti di assunzione per 29 ore settimanali, con obbligo di incremento all’aumento dei ricoveri prima di procedere a nuove assunzioni, previsti in 120, 140 e 160 ospiti;
- in data 8 settembre 2021, la società stipulava un accordo con il Comune, con

- cui si obbligava a riaprire trattative sindacali volte all'assunzione degli altri dipendenti non ancora assunti, con previsione di accedere agli ammortizzatori sociali per il monte ore in esubero (**doc. 75**);
- in data 9 settembre le altre organizzazioni sindacali manifestavano immediatamente la loro indisponibilità a procedere con un accordo in presenza del Sindacato autonomo FIALS (**doc. 76**);
 - con nota del 13 settembre (**doc. 77**), la Prefettura di Imperia fissava una riunione tra le parti e le organizzazioni sindacali;
 - con nota in data 16 settembre 2021 (**doc. 78**), in vista dell'incontro, la società ribadiva la propria disponibilità *“a siglare accordo sindacale che, nel rispetto degli impegni sottoscritti, ed in particolare l'impegno sottoscritto l'8/09/2021 con il Comune di Sanremo, preveda l'assunzione di tutti i lavoratori occupati al 31/08/21 non ancora in forza dei soggetti KCS e Dussmann con successivo immediato confronto con le OO.SS. ai fini dell'attivazione dell'ammortizzatore sociale FIS/Covid”*;
 - nel corso della riunione del 17 settembre la proposta e l'impegno assunto con il Comune non erano però accolti dalle altre organizzazioni sindacali (e dal Comune medesimo), che chiedevano l'esclusione del sindacato FIALS dalle trattative, invitando *“il Sig. Maniscalco ad assumere tutti gli altri lavoratori e noi OO.SS. valuteremo come definire al meglio le condizioni dei lavoratori stessi”* (**doc. 79**).

Dai documenti che espongono lo svolgimento dei fatti, risulta pertanto il pieno rispetto della previsione di cui all'art. 37 del CCNL e la messa in atto di ogni tentativo da parte della società di garantire l'assunzione dei dipendenti degli ex appaltatori presenti presso la struttura, compatibilmente con le esigenze aziendali e di bilancio, pur non essendone obbligata a livello normativo.

D'altro canto, non era possibile per la società disinteressarsi delle sorti dell'azienda ricevuta in godimento, considerato lo sbilancio tra i ricavi derivanti dalle rette (in considerazione di un tasso di occupazione dei posti letto pari a

circa il 60%) ed i costi del relativo personale in eccesso, che aveva determinato soltanto nell'ultimo anno un disavanzo di bilancio pari a circa 700.000 Euro (si veda quanto riferito nel *doc. 52*, come confermato dalle dichiarazioni del Sindaco contenute nell'articolo di cui al ***doc. 80***, parti evidenziate in giallo, dove lo stesso Sindaco dichiarava peraltro che “*con la gestione comunale di Casa Serena servirà comunque una riduzione del personale rispetto a quella precedente*”).

Il tutto, occorre evidenziarlo, nel pieno rispetto della disciplina sui servizi da prestare in ragione degli ospiti presenti in struttura, come confermato dall'ultimo verbale del 1° ottobre, in cui è stato rilevato il rispetto dei minutaggi e degli standard.

Anche sotto questo profilo non può pertanto contestarsi alcun inadempimento alla normativa di legge e contrattuale.

II.5.3) Peraltro, come già accennato, pur avendo agito nel rispetto della clausola di contrattazione collettiva in applicazione dei principi di massima collaborazione, correttezza e buona fede, appare discutibile che la società dovesse ritenersi obbligata a procedere in tal senso.

Come indicato nella previsione indicata dal Comune (ma invocata per ottenerne un'applicazione non conforme al dato letterale), con l'immissione nel godimento (affitto in previsione dell'acquisto) dell'azienda, la società doveva ritenersi subentrata nei contratti in essere, tra cui quelli con gli appaltatori e non nei contratti tra appaltatori e lavoratori.

La situazione verificatasi nel caso di specie, in cui la società è subentrata nella posizione del Comune “proprietario/committente”, è differente rispetto a quella prevista dalla clausola del CCNL, che riguarda la sostituzione dell'appaltatore.

Peraltro, nel caso di specie, i contratti con gli appaltatori dovevano ritenersi risolti in concomitanza con la conclusione della procedura, per cui, al momento dell'ingresso nella struttura, non poteva ritenersi alcun contratto in essere trasferito al nuovo titolare dell'azienda.

Risulta pertanto ancor più incontestabile il comportamento tenuto dalla società ricorrente, la quale, pur non avendo obblighi di assunzione dell'intero personale, ha adottato ogni comportamento possibile a tutela della posizione dei lavoratori.

II.5.4) Per quanto concerne infine il presunto comportamento antisindacale contestato alla società, rilevato che trattasi di profilo non avente rilevanza ai fini dell'adempimento al contratto, in questa sede appare sufficiente rilevare che la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità dell'avvio di trattative su tavoli separati, anche nel pubblico impiego, in caso di possibile blocco delle trattative da parte di ognuno dei sindacati per contrasti con gli altri (Cass. Civ., 30 luglio 1993, n. 8518).

La giurisprudenza prevalente ha quindi generalmente ritenuta legittima tale modalità di trattativa, a patto che non sia ravvisabile un comportamento scorretto da parte del datore di lavoro nella conduzione delle trattative separate, finalizzato cioè a produrre effetti discriminatori, ma tale comportamento sia dovuto ad oggettiva impossibilità di procedere con le parti in modo unitario.

A parere della Suprema Corte, infatti, *“la configurabilità di una condotta antisindacale è, dunque, possibile riscontrarla non in ogni caso di esclusione dalle trattative di una organizzazione sindacale, risultando spesso detta esclusione imposta da altri sindacati — che rivendicano un ruolo di preminenza se non di «monopolio» nella difesa degli interessi dei lavoratori — ma solo allorquando l'esclusione sia il frutto di una volontà discriminatoria dell'imprenditore riscontrabile, ad esempio, nella scelta di trattare con un solo sindacato, al fine di favorirlo illegittimamente a discapito di tutti gli altri”* (Cass. civ., sentenza del 14 febbraio 2004, n. 2857).

II.6) In conclusione, risulta pertanto che, alla scadenza dei termini concessi con la diffida ad adempiere, gli inadempimenti contestati fossero stati risolti e non risultassero ulteriori irregolarità imputabili alla società, tantomeno di gravità tale da determinare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1454 c.c., o comunque tali da giustificare la revoca dell'aggiudicazione.

In ragione di tali motivi, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere pertanto annullato.

III) Violazione degli artt. 2, 3, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Violazione del principio di imparzialità – Incompetenza – Difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato è comunque gravemente viziato in quanto lo svolgimento dell'attività istruttoria e di valutazione è stata attribuita, attraverso specifico incarico, ad un soggetto privato esterno all'amministrazione, in palese conflitto di interessi con la posizione da valutare.

Avviato il procedimento di revoca, il Comune di Sanremo, con provvedimento del Segretario comunale del 24 settembre 2021 (**doc. 81**), ha infatti affidato al dott. Luca Ghiglione l'incarico di "Supporto agli uffici comunali inerente la diffida ad adempiere e contestuale avvio del procedimento relativo alla potenziale revoca dell'aggiudicazione dell'Azienda "Casa Serena" – sopralluoghi e verifiche puntuali", avente il fine "*di verificare l'adempimento da parte della MY Home srl degli obblighi derivanti dalla procedura pubblicitaria*", da svolgersi "*autonomamente, senza vincolo di subordinazione*" e comprendente "*l'espressa delega ad entrare presso la struttura di "Casa Serena", anche in autonomia, in nome e per conto del Comune di Sanremo*", con durata fino al 31 ottobre 2021 con eventuale possibilità di proroga.

Sennonché il dott. Luca Ghiglione risulta essere, dal maggio 2021 ed ancora attualmente, il Direttore, Referente e Coordinatore della Casa di Riposo privata denominata "Over", appartenente alla Holding Over, situata nello stesso Comune di Sanremo (doc. 82).

Ne risulta che, in quanto Direttore di struttura concorrente sullo stesso territorio locale, lo stesso si trovi in palese situazione di conflitto di interesse, potenziale e reale, sotto il profilo economico e di ogni altro genere (politico in senso ampio e sindacale), nello svolgere le verifiche e valutazioni assegnate.

L'attribuzione e l'assunzione dell'incarico si pongono pertanto in violazione di

tutta la normativa in materia (in particolare artt. 2, 3, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 ed art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016), che prevede una disciplina, estesa espressamente ai collaboratori e consulenti esterni, finalizzata ad impedire che vengano assunte decisioni influenzate da posizioni di conflitto di interesse.

Ne discende che, essendo stato adottato all'esito di un'attività istruttoria e di valutazione palesemente viziate, anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

IV) Violazione dell'art. 11 e dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 – Carenza dei presupposti – Sviamento di potere.

IV.1) Anche laddove si riferisce (ad onor del vero, genericamente) a presunti motivi di pubblico interesse, il provvedimento impugnato risulta privo del necessario fondamento.

Anzitutto, i motivi di pubblico interesse indicati nel provvedimento risultano fare riferimento ed avere il loro necessario presupposto nell'accertamento dei gravi inadempimenti contestati, nel senso che, soltanto confermando tali inadempimenti nella loro gravità, sussisterebbero i rischi per il pubblico interesse di riferimento (ovvero, nella sostanza, la salute degli ospiti), mentre in caso contrario non vi sarebbero le ragioni per tutelare il pubblico interesse mediante un atto di revoca.

IV.2) Ciò considerato, dato che, come visto al paragrafo che precede, non sussistono gravi inadempimenti e pertanto pericoli per la salute degli ospiti, non risultano, o non sono comunque esplicitati, altri motivi di pubblico interesse alla base del provvedimento di revoca.

Anzi, l'attuazione del provvedimento determina per l'Amministrazione il mancato incasso di un importo pari ad oltre 9,8 milioni di Euro, che avrebbero potuto essere utilizzati al fine di garantire il consolidamento degli equilibri di bilancio e le risorse necessarie per gli investimenti, come ritenuto necessario secondo le finalità alla base dell'operazione indicate nei già citati *doc. 2*, *doc. 17* e *doc. 80*), con possibili gravi ripercussioni sugli altri interessi tutelati

dall'Amministrazione.

Anche ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, che consentirebbe la revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, non risultando integrati i relativi presupposti, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere pertanto annullato.

IV.3) In assenza di motivi effettivi di pubblico interesse ed esplicitati, il provvedimento appare adottato dal Comune piuttosto per rideterminare la propria scelta di procedere con la privatizzazione della struttura, sulla spinta delle opposizioni che si sono manifestate, sotto vari profili, a livello locale.

Muovono in questo senso, l'immediatezza, la ripetitività (fino al limite della vessatorietà) dei controlli disposti, nonché la pretestuosità delle contestazioni effettuate e l'attribuzione della qualifica di gravità a mere irregolarità di carattere il più delle volte formale, pur in una situazione di esecuzione anticipata del contratto disposta espressamente e consapevolmente per portare ad efficienza una gestione che inizialmente non poteva possedere i crismi della perfezione (come peraltro ogni gestione di un servizio complesso quale quello in questione, anche a regime).

Disvelando tali effettive finalità, contrarie all'esercizio del potere esercitato, il provvedimento deve essere dichiarato altrettanto illegittimo per sviamento di potere.

Sulla domanda di risarcimento del danno

V) Violazione dell'art. 2043 c.c.

Il provvedimento di revoca, qualora attuato, determinerebbe un grave danno per la società, in quanto dovrebbe interrompere il godimento della struttura che gli è stata assegnata.

Premesso che, con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la società ha acquisito una posizione qualificata e tutelata, sussistono tutti i presupposti stabiliti dall'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale, ovvero

l'ingiustizia del danno, determinata dall'illegittimità del provvedimento adottato, la colpa dell'amministrazione, avendo in realtà acquisito, prima dell'adozione del provvedimento, tutti gli elementi necessari a dimostrare e comprendere l'insussistenza degli inadempimenti contestati, il nesso causale, in quanto i danni subiti sarebbero conseguenza diretta degli effetti del provvedimento.

Quanto al danno, esso consiste nelle spese sostenute e nelle somme che dovranno essere sborsate, anche ad eventuale titolo risarcitorio, per gli impegni nel frattempo assunti verso terzi, nonché nei mancati introiti che sarebbero derivati dallo svolgimento delle attività all'interno della struttura, con riserva di indicare eventuali ulteriori voci di danno e con riserva di quantificazione in corso di causa.

Sulla domanda di pagamento dell'indennizzo

VI) Violazione degli artt. 11 e 21-quinquies della L. n. 241/1990.

Gli artt. 11 e 21-quinquies della L. n. 241/1990 stabiliscono che, per il caso di revoca/recesso dall'accordo determinato da sopravvenuti motivi di pubblico interesse, è dovuto un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno del privato.

La disposizione è volta a tutelare l'affidamento riposto dal privato sulla stabilità del provvedimento adottato dall'Amministrazione.

In presenza dei relativi presupposti, l'Amministrazione ha pertanto la facoltà di revocare i propri provvedimenti, ma deve farsi carico dei pregiudizi che l'esercizio di questa sua facoltà ha potuto causare.

Per cui, anche qualora il provvedimento di revoca dovesse essere ritenuto legittimo, l'Amministrazione dovrebbe essere condannata al pagamento del suddetto indennizzo in relazione ai pregiudizi subiti e già indicati al paragrafo che precede, con riserva di quantificazione in corso di causa.

Sull'istanza di misure cautelari collegiali

VII) Sul *fumus boni iuris*, ci si richiama a tutto quanto già esposto nei precedenti motivi di ricorso, da cui risulta, riassumendo:

- la presenza di irregolarità iniziali non imputabili alla società e comunque giustificate nella fase iniziale dall'avvio di una nuova gestione da portare ad efficienza;
- la risoluzione di tutte le irregolarità riscontrate nel termine assegnato dalla diffida ad adempiere;
- la correttezza del comportamento tenuto dalla società in relazione all'assunzione dei dipendenti comunali ed in relazione ai dipendenti delle società ex appaltatrici, tanto sotto il profilo normativo, quanto sotto il profilo negoziale e della contrattazione collettiva, quanto sotto quello giurisprudenziale.

Sul *periculum in mora*, si rileva che, qualora non dovesse essere sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, la società dovrebbe abbandonare il godimento e la gestione delle attività della struttura, con grave immediato pregiudizio economico, determinato dalla perdita dei propri investimenti e dall'impossibilità di ottenere gli introiti previsti.

Peraltro, tale pregiudizio potrebbe divenire definitivo, nel caso in cui, al momento della decisione del ricorso nel merito, il Comune dovesse aver adottato nuovi differenti atti di programmazione relativi alla gestione della struttura o assunto nuovi impegni nei confronti di soggetti terzi.

Non sussiste, invece, alcun pregiudizio per l'interesse pubblico, essendo dimostrato che, ad oggi, tutti i servizi vengono prestati correttamente nel rispetto dei parametri di legge e contrattuali.

Né sussiste un pregiudizio per i dipendenti non assunti, in quanto, ferma restando la disponibilità della società di procedere all'assunzione nelle forme e secondo le modalità indicate, anche nel caso in cui il Comune dovesse riappropriarsi del servizio non tutti i dipendenti sarebbero riassunti, potendo

usufruire in ogni caso dei relativi ammortizzatori sociali.

Sussisterebbe invece anche un pregiudizio per l'Amministrazione in caso di mancata sospensione del provvedimento, determinato dai mancati introiti dei canoni previsti dal contratto.

Tutto ciò premesso e considerato, la società My Home s.r.l., rappresentata e difesa come in epigrafe, formula le seguenti

CONCLUSIONI

voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso:

Nel merito:

- in via principale:
 - annullare il provvedimento impugnato, accertando l'adempimento da parte della società My Home s.r.l. alle obbligazioni assunte nei confronti del Comune di Sanremo, con conseguente diritto a mantenere il godimento della struttura attribuitale ed esercitare le attività contrattualmente previste;
 - condannare il Comune di Sanremo al risarcimento del danno subito dalla società My Home s.r.l. a causa dell'illegittima adozione del provvedimento di revoca, con riserva di quantificazione in corso di causa;
- in via subordinata:
 - condannare il Comune di Sanremo al pagamento dell'indennizzo stabilito dall'art. 11 e dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, con riserva di quantificazione in corso di causa;

In via cautelare:

sospendere il provvedimento impugnato o adottare ogni altra misura necessaria.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso del contributo unificato e spese forfetarie al 15% ai sensi dell'art. 2 del DM n. 55/2014, IVA e CPA.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) provvedimento di revoca;

- 2) avviso di procedura;
- 3) proposta Moma srl 8 aprile 2021 con allegata bozza di contratto;
- 4) proposta modificata del 14 aprile 2021;
- 5) relazione di valutazione della proposta;
- 6) quadro di sintesi;
- 7) vademecum gestionale;
- 8) bozza di contratto a base di gara;
- 9) domanda di partecipazione;
- 10) dichiarazione sostitutiva;
- 11) offerta economica;
- 12) Credem referenze bancarie;
- 13) Intesa referenze bancarie;
- 14) assegno di cauzione provvisoria;
- 15) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 16) verbale di gara;
- 17) articolo di soddisfazione del Comune post aggiudicazione;
- 18) determina di aggiudicazione;
- 19) determina di efficacia dell'aggiudicazione;
- 20) provvedimento di immissione provvisoria ed anticipata;
- 21) articolo internet 1;
- 22) articolo internet 2;
- 23) articolo internet 3;
- 24) articolo internet 4;
- 25) articolo internet 5;
- 26) nota del dirigente del Settore Servizi alla Persona del 29.08.2021;
- 27) nota del dirigente del Settore Servizi alla persona dell'11.08.2021;
- 28) diffida 3 settembre 2021;
- 29) verbale sopralluogo ASL 4 settembre originale;
- 30) verbale sopralluogo ASL 4 settembre trascritto per comodità di lettura;

-
- 31)diffida dell'8 settembre;
 - 32)verbale ispezione ALISA 10 settembre originale;
 - 33)verbale ispezione ALISA 10 settembre trascritto per comodità di lettura;
 - 34)comunicazione ALISA del 16 settembre;
 - 35)comunicazione turni personale complessivo;
 - 36)Allegato1- turni infermieri;
 - 37)Allegato2-turni fisioterapisti;
 - 38)Allegato3-turni OSS;
 - 39)Allegato4-foglio firme presenze OSS;
 - 40)Allegato5-foglio firme presenze fisipoterapisti;
 - 41)Allegato6-foglio firme medici;
 - 42)Allegato7-foglio firme animatrice;
 - 43)Allegato8-foglio firme presenze infermieri;
 - 44)Allegato9-turni animatrice;
 - 45)verbale sopralluogo ASL 17 settembre;
 - 46)diffida e comunicazione avvio procedimento di revoca del 21 settembre;
 - 47)comunicazione 24 settembre su contestazioni 4 settembre;
 - 48)dichiarazione a riscontro del verbale del 10 settembre;
 - 49)nomina del Responsabile per la videosorveglianza;
 - 50)Regolamento per la videosorveglianza e il videocontrollo;
 - 51)comunicazione a riscontro verbale del 17 settembre con allegati;
 - 52)memoria di osservazioni in data 29 settembre;
 - 53)verbale ASL 1° ottobre originale;
 - 54)verbale ASL 1° ottobre trascritto per comodità di lettura;
 - 55)determinazione 2120 del 31.05.2021;
 - 56)determinazione 2123 del 31.05.2021;
 - 57)determinazione 2124 del 31.05.2021;
 - 58)comunicazione 8 settembre software;
 - 59)pec richiesta dati ospiti 10 settembre;

-
- 60) nulla osta banca dati;
 - 61) iscrizione albo Dott. Bernini;
 - 62) presenze settembre animatrice;
 - 63) cedolino settembre animatrice;
 - 64) organigramma e funzionigramma;
 - 65) diete speciali;
 - 66) tesserino Gerald;
 - 67) contratto Tansanu Ana;
 - 68) lettera al Comune del 13 settembre;
 - 69) lettera inviata in data 11 ottobre;
 - 70) comunicazione ditte uscenti e sigle sindacali 10 agosto;
 - 71) comunicazione per CGL-CISL-UIL 11 agosto;
 - 72) comunicazione per FIALS 11 agosto;
 - 73) opposizione UIL;
 - 74) accordo FIALS;
 - 75) accordo con Comune 8 settembre 2021;
 - 76) opposizione sigle sindacali 9 settembre;
 - 77) nota convocazione preso Prefettura;
 - 78) nota della società in data 16 settembre;
 - 79) verbale riunione 17 settembre;
 - 80) dichiarazioni su deficit e necessità di riduzione personale;
 - 81) provvedimento affidamento incarico Ghiglione;
 - 82) Luca Ghiglione - Direttore - Over _ LinkedIn

Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile ed è soggetta al contributo di Euro 650,00 ai sensi dell'art. 13, c. 6-bis, lett. e), del D.P.R. n. 115/2002.

Con osservanza.

Torino-Vercelli, 20 ottobre 2021

(firmato Avv. Simone Rosazza Giangros)

(Avv. Andrea Poesio)